Originale sentenza	€	48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	9,18
Totale spese	**€**	**73,18**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 160/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69601** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

PISANO Calogero Giuseppe, (C.F. PSNCGR67M27G624K), nato il 27/08/1967, a Pietraperzia (EN), ed ivi residente in via Zeta, n. 71.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, il relatore dott. Salvatore Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 10 luglio 2024, ha citato in giudizio il sig. Pisano per chiederne la condanna alla rifusione, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA), della somma di euro

18.367,44, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio viene contestato al sig. Pisano di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole degli anni 2021-2022, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà non era più titolare, rese dallo stesso nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni.

Il Pubblico Ministero, richiamata la notizia di danno erariale dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Piazza Armerina trasmessa con comunicazione n. 82929/2024 del 08/02/2024, ha premesso che il sig. Pisano Calogero Giuseppe, titolare dell'omonima ditta (P.IVA 00525470860), con atto di compravendita con patto di riservato dominio, rep. 64.589, racc. 12.670 del 06/06/2005, acquistava dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA la proprietà di due fondi agricoli situati nel territorio di Pietraperzia (EN) (fg. 74, p.lla 25, di 4 are 90 centiare fg. 74 p.lla 87, di 30 ettari 2 are). Il corrispettivo veniva pattuito per la complessiva somma di euro 127.584,33, con rateazione avente inizio dal 06/06/2006, per 30 rate annuali di euro 4.894,53. Nonostante l'effetto traslativo della proprietà sul bene si sarebbe compiuto con il pagamento dell'ultima rata, ai sensi dell'art. 1523 c.c., l'acquirente è stato immesso nel possesso del fondo dalla data di stipula. Il contratto prevedeva, inoltre, una clausola risolutiva espressa, operante a seguito del mancato pagamento di due rate annuali di prezzo.

In data 29/09/2020, l'ISMEA, constatato che l'odierno convenuto aveva pagato soltanto le prime tre rate (2006/2008) ha rilevato l'inadempimento contrattuale per il mancato pagamento di oltre due rate di prezzo ed ha comunicato di avvalersi della clausola risolutiva *ex* art. 1456 c.c., risolvendo quindi il contratto di compravendita ed intimando alla controparte il rilascio degli immobili. L'inadempimento è stato, altresì, attestato mediante atto notarile del 02/12/2020, rep. 26857, racc. 10991.

Da ultimo, con apposita nota n. 16502 del 24/03/2021, l'ISMEA ha comunicato al sig. Pisano, mediante racc. A/R, l'avvenuta attestazione notarile di inadempimento e la correlata risoluzione negoziale, nonché intimato il rilascio immediato dell'immobile.

Da tale momento il terreno, secondo la prospettazione attorea, sarebbe rientrato quindi nella disponibilità dell'ISMEA e, conseguentemente, le particelle connesse al contratto di compravendita non potevano essere legittimamente utilizzate per individuare la composizione patrimoniale dichiarata in sede di domande di beneficio, al fine di ottenere i contributi europei connessi, in quanto le stesse risultavano ormai oggetto di un titolo sprovvisto di validità, in forza degli effetti della risoluzione e dal momento dell'avvenuto accertamento.

Tanto premesso, la Procura regionale ha passato in rassegna le domande uniche di pagamento (DUP) e per il PSR presentate dal sig. Pisano, le schede di validazione, le superfici dichiarate, i benefici richiesti e le relative somme percepite. A tal riguardo, è stato accertato che il sig. Pisano, al fine di conseguire il contributo, aveva inserito la

part. 87, f. 74 per 30 ettari e 02 are, all'interno del proprio fascicolo aziendale, percependo euro 6.887,74 per la campagna 2021, euro 7.281,41 per la Domanda PSR 2021 ed euro 4.201,29 per la campagna 2022.

Tenuto conto di quanto in premessa, secondo l'Ufficio Requirente l'erogazione dei contributi sarebbe, pertanto, riconducibile a titoli ingiustificati ed a condotte connotate dall'intenzione di conseguire il contributo comunitario mediante creazione artificiosa e reiterata delle condizioni legittimanti l'ottenimento dello stesso in violazione dell'art. 60 del regolamento n. 1306/2013.

Infine, la Procura ha rilevato che il sig. Pisano si sarebbe, sostanzialmente, avvalso intenzionalmente di dichiarazioni false ed imputa, in definitiva, al convenuto, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione dei contributi ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; stante le dichiarazioni eccessive, frutto di comportamento intenzionale, nella fattispecie in esame, ricorrerebbero quindi le condizioni atte a giustificare la ripetibilità dell'intero contributo.

II. Pertanto, la Procura regionale, con atto del 9 aprile 2024, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di Pietraperzia Via Zeta n. 71 con avviso ritirato dalla moglie il 24 aprile 2024, ha invitato a dedurre l'odierno convenuto. L'invitato non ha ritenuto di avvalersi

delle facoltà preprocessuali e, pertanto, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. Pisano per farne valere la responsabilità per danno all'AGEA, in misura pari all'intero importo delle contribuzioni ottenute.

L'atto di citazione, depositato il 10 luglio 2024, è stato notificato al sig. Pisano ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con relata recante l'indirizzo (con correzione a penna) di Via Zeta n.69 e avviso (peraltro duplicato) con finale n.8422 con indirizzo di Via Zeta n.71 regolarizzato in data 13 settembre 2024.

III. Nel corso della pubblica udienza del 4 dicembre 2024, rilevate delle irregolarità nella notifica dell'atto di citazione e constatata la mancata costituzione in giudizio del sig. Pisano, è stato disposto il rinnovo della notifica ed è stata rinviata la trattazione del giudizio alla pubblica udienza del 9 aprile 2025.

Il 14 gennaio 2025 è stata, pertanto, depositata prova della notifica effettuata ai sensi dell'art. 42 c.g.c. a mezzo dell'Arma dei Carabinieri – Stazione di Pietraperzia - in data 10 dicembre 2024.

IV. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, il Pubblico ministero ha insistito come in atti e, pertanto, in assenza della parte convenuta, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che parte convenuta, benché regolarmente evocata in giudizio mediante notifica effettuata a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell'art. 42 c.g.c., non si è costituita

e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.

2. Tanto premesso, il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dall'odierno convenuto all'AGEA nella misura pari ai contributi finanziari percepiti dal sig. Pisano Calogero Giuseppe ricorrendo ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione degli stessi finanziamenti.

L'azione, per come introdotta dalla Procura regionale, risulta fondata e, come tale, va accolta.

Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, Domanda di Sostegno/pagamento misure pagamenti agro-climatico-ambientali, schede di validazioni e attestazioni di pagamento) che il sig. Pisano ha chiesto e ottenuto contributi comunitari pari ad euro 18.367,44 (*rectius* 18.370,44) per le campagne agricole 2021-2022 a fronte della dichiarata conduzione di terreni di ha 30,02 di cui al citato fg. 74 part.lla 87.

L'esame effettuato dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Piazza Armerina sulle superfici dichiarate ed il verbale notarile d'attestazione di inadempimento con la correlata risoluzione negoziale, hanno consentito, inoltre, al Requirente di dimostrare che la predetta estensione di ettari 30, 02 per gli anni 2021 e 2022 rispetto alla superficie totale dichiarata di Ha 33,40 (pari a circa il 90% della superficie dichiarata) non era nella disponibilità del sig. Pisano e, pertanto, che i contributi in argomento sono stati fraudolentemente ottenuti dallo stesso in ragione della falsa attestazione della qualità di proprietario

del citato fondo agricolo e della disponibilità titolata di detto fondo.

Costituisce, infatti, principio consolidato che <<*per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato*>> (*ex multis*, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, "*l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie*" e che la "*disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui*" (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).

Al riguardo, va evidenziato, altresì, che l'art. 53 comma 1 del Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n. 380 nonché dall'art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009 dispone che "*se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro*".

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati nei confronti della sig. Pisano siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati - ovvero il sostegno delle attività agricole - con

conseguente responsabilità in capo alla stessa per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

Si osserva, inoltre, che tutte le domande di sostegno economico sono state presentate dal sig. Pisano in data successiva rispetto alla comunicazione della risoluzione negoziale nonché nella piena consapevolezza di non aver ottemperato al pagamento rateale sin dal 2008 e, pertanto, si ritiene che la condotta del convenuto sia connotata da dolo.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierno convenuto non si è costituito nel presente giudizio.

Pertanto, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti, relativamente alle campagne agricole 2021/2022, pari a euro 18.370,44.

La già menzionata somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

3. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, dichiarata la contumacia del convenuto Pisano Calogero Giuseppe, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la responsabilità amministrativa di Pisano Calogero Giuseppe e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di euro 18.370,44 (diciottomilatrecentosettanta/44centesimi) maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento dei contributi comunitari illecitamente ottenuti, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna Pisano Calogero Giuseppe al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 236,62 (duecentotrentasei/62centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

L'estensore — Il Presidente

Salvatore Grasso — Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente) — *(f.to digitalmente)*

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*